

# **Consiglio Regionale del Lazio**



## **PROPOSTA DI LEGGE**

***n. 11 del 12 maggio 2010***

Di iniziativa dei Consiglieri: *Claudio Bucci e Isabella Rauti*

Oggetto:

**Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza  
e la diffusione dello "stalking"**



*Consiglio Regionale del Lazio*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE**

**Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza  
e la diffusione dello "stalking"**

**PROPOSTA DI LEGGE**

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione *13<sup>a</sup>-6<sup>a</sup>-9<sup>a</sup>*

Roma *4-8-2010*

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio Aula ad interim

(Dott. Onorato Orticello)



Il Segretario Generale  
Nazzareno Cecinelli

di iniziativa del consigliere Claudio Bucci

*Claudio Bucci*  
*Isabella Pardi*

## RELAZIONE

Questa legge nasce dall'esigenza di porre in essere misure atte a prevenire l'insorgenza e la diffusione del fenomeno dello stalking, fenomeno che sta ad indicare un'intenzionale, negativo e ripetuto comportamento nei confronti di un'altra persona, comportamento che si esplica in una serie di atti persecutori quali minacce, pedinamenti, atti vandalici, molestie telefoniche e cartacee. La presente legge interviene con atti preventivi nei confronti di tale fenomeno (art.3) attraverso una serie di azioni quali :

- L'istituzione presso le ASL di appositi servizi anti – stalking (art.4) con lo scopo di garantire adeguate misure di sostegno a chi sia vittima di tali soprusi e di avviare progetti miranti anche al recupero degli autori dei medesimi. Ciascun servizio sarà naturalmente composto e coadiuvato da figure professionali adeguate a svolgere tali compiti;
- L'istituzione di un "Osservatorio Regionale" che consenta un monitoraggio sul fenomeno(art.5) attraverso studi, ricerche nonché campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- La stipula di protocolli di intesa ad hoc con autorità giudiziarie ed autorità pubbliche per definire un iter di azione per contrastare tale insorgente fenomeno.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB' followed by a horizontal line.

Art.1  
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione interviene, con la presente legge, al fine di porre in essere misure atte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' followed by a flourish.

Art.2  
*(Definizione di stalking)*

1. Ai fini della presente legge, il termine "stalking" sta ad indicare l'intenzionale, ostinato, malevolo e ripetuto comportamento, tale da creare un legittimo allarme nella vittima, che si concretizza nel seguire o molestare un'altra persona attuando una serie di atti persecutori quali in particolare:

- a) pedinamenti;
- b) minacce;
- c) comunicazioni insistenti attraverso il mezzo telefonico, postale o utilizzando la rete internet;
- d) appostamenti;
- e) intrusioni continuate nella vita personale e lavorativa;
- f) atti vandalici verso oggetti di proprietà della vittima;
- g) furto di oggetti di proprietà della vittima;
- h) molestie telefoniche o per lettera.



Art.3  
*(Misure contro gli atti di stalking)*

1. La Regione interviene per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno attraverso le seguenti iniziative:

a) l'istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di appositi servizi anti - stalking per garantire adeguate misure di sostegno e supporto psicologico sia per le vittime che per gli autori dei comportamenti di cui all'articolo 2;

b) l'istituzione di un osservatorio regionale che consenta alle strutture competenti di monitorare l'andamento del fenomeno e fornire un'occasione permanente di confronto tra gli operatori;

c) la stipula di appositi protocolli di intesa con l'autorità giudiziaria e le autorità di pubblica sicurezza per definire strumenti di contrasto del fenomeno attraverso l'integrazione degli interventi, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del privato sociale con comprovata esperienza nel settore.



**Art.4**

***(Istituzione di servizi anti- stalking)***

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno psicologico alle vittime degli atti di stalking;
- b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 5, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dello stalking.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' followed by a flourish.

Art.5  
(Osservatorio regionale sullo stalking)

1. E' istituito l'osservatorio regionale sullo stalking, con sede presso l'assessorato competente in materia di sanità il quale mette a disposizione le strutture ed il personale per l'espletamento delle compiti di cui al comma 2.

2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti :

a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge;

b) monitoraggio ed analisi del fenomeno dello stalking, attraverso la raccolta di informazioni necessarie allo scopo di prevenire il fenomeno;

c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e di informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.

3. L'osservatorio è composto da :

a) il direttore del dipartimento competente in materia di sanità, o il suo delegato , che lo presiede;

b) un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità;

c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alla criminalità;

d) un rappresentante del Ministero della Sanità;

e) un sociologo, due psicologi e due avvocati, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

f) un rappresentante dell'osservatorio nazionale stalking;

g) un rappresentante dell'associazione italiana di psicologia e criminologia.

4. L'osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalle competenze struttura dell'assessorato.

5. Ai componenti l'osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.



Art.6  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2010 in euro.....gravano sull'UPB.....

2. Nel bilancio di previsione è istituito per memoria il capitolo.....(Interventi per prevenire e contrastare il fenomeno dello stalking) nell'ambito dell'UPB.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EB' with a superscript 's'.